

CAMERA DEI DEPUTATI N. 184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANDI, PAOLUCCI, BIANCÒ, CALAMANDREI, CAPALOZZA, BRUNO,
GULLO, CAPACCHIONE, BELLONI**

Annunziata il 25 novembre 1948

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e per l'approvazione della quale chiediamo l'esame di urgenza si giustifica per le stesse ragioni che inducevano il Governo a presentare nel settembre 1948, e il Parlamento ad approvare nella parte relativa alla proroga, il disegno di legge n. 104, che poi divenne la legge 29 settembre 1948, n. 1187, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948.

Allora, essendo prossima la scadenza del 30 settembre, con la quale doveva cessare d'aver vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 598, si addivenne ad una ulteriore proroga delle disposizioni vigenti in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani, sino al 31 dicembre 1948. La proroga venne in tale misura determinata inquantoché esisteva la fiducia che entro il 31 dicembre 1948 potesse essere approvata la nuova regolamentazione di tutta la materia, sulla base del disegno di legge n. 105 presentato dal Governo.

Senonché quel disegno di legge trovasi tuttora all'esame della III Commissione permanente della Camera, la quale ne ha iniziato l'esame il 12 novembre corrente e lo sta bensì alacramente ed ininterrottamente proseguendo, ma non potrà ultimarlo

se non tra alcuni giorni. Né può dirsi che il ritardo sia addebitabile alla Commissione parlamentare o alla Camera, ché l'intenso lavoro di entrambi i rami del Parlamento, impegnati sino alla fine del mese scorso nella discussione e approvazione dei bilanci, ha impedito che fosse anticipato l'esame del predetto disegno di legge. Orà però non resta che prender atto di una situazione obiettiva. Al 31 dicembre, cessando di aver vigore la legge 29 settembre 1948, n. 1187, si renderebbe carente tutta la legislazione sulla proroga delle locazioni e sul blocco, totale o parziale, dei canoni, e ciò con immediate conseguenze che nessuno nel Parlamento e nel Paese si augura possano verificarsi.

D'altra parte è ormai materialmente impossibile che la nuova legge possa essere emanata entro il corrente anno. I lavori della III Commissione permanente della Camera, hanno, tra l'altro, portato a proposte di radicali modifiche nella struttura generale e nelle norme particolari del disegno di legge governativo. Quand'anche i lavori della Commissione permettessero l'inizio del dibattito alla Camera al principio del mese prossimo, si può esser certi che la discussione in Assemblea occuperebbe tutta la prima metà del mese. È addirittura fuori di ogni possibilità l'ipotesi che negli altri quindici giorni,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

o meglio, nei pochi giorni che resterebbero liberi dalle vacanze natalizie, la Commissione senatoriale e il Senato stesso possano discutere e approvare il disegno di legge come trasmesso dalla Camera, mentre è più probabile l'ipotesi che il Senato trovi motivo per rimandare alla Camera, modificato, lo stesso disegno legislativo. Da escludersi quindi la possibilità dell'emanazione della legge innovatrice e definitiva entro il 31 dicembre; e d'altra parte è da riconoscersi la necessità che l'esame da parte delle Commis-

sioni e le discussioni nel seno delle Assemblee avvengano, in sì delicata materia, senza i vincoli dati dalla fretta, e fuori di ogni elemento disturbatore creato da incombenti scadenze. Quindi si rende logico addivenire per un periodo, che si propone di un quadri-mestre, ad una ulteriore proroga delle disposizioni ora vigenti, e ciò con lo stesso spirito, e, ripetesi, per gli stessi motivi che determinarono l'approvazione della legge 29 settembre 1948, n. 1187.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono ulteriormente prorogate sino al 30 aprile 1949 le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, e le precedenti disposizioni in esso richiamate, per la disciplina delle locazioni e delle sublocazioni degli immobili urbani. Sino a tale data è prorogata anche la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.